



Condizioni Generali di Assicurazione (CGA)

Assicurazione cose Imprese

Edizione 04.2019

Indice

Parte A Condizioni quadro del contratto di assicurazione

A1	Estensione del contratto	5
A2	Validità territoriale	5
A3	Durata del contratto	5
A4	Disdetta del contratto	5
A5	Premi	5
A6	Franchigia	5
A7	Adeguamento contrattuale da parte di AXA	6
A8	Obblighi di diligenza e altri obblighi	6
A9	Obblighi d'informazione	6
A10	Aggravamento o riduzione del rischio	6
A11	Cambiamento di proprietario	7
A12	Doppia assicurazione	7
A13	Principato del Liechtenstein	7
A14	Diritto applicabile e foro competente	7
A15	Sanzioni	7

Parte B Oggetto dell'assicurazione

B1	Cose	8
B2	Cose e spese speciali	8
B3	Valori pecuniari	10
B4	Interruzione d'esercizio	10

Parte C Rischi e danni assicurati

C1	Incendio (incl. eventi naturali)	12
C2	Terremoti	12
C3	Furto con scasso e rapina	13
C4	Acqua	14
C5	Rottura vetri	15
C6	Ulteriori rischi (Extended Coverage)	15

Parte D Esclusioni generali

D1	Esclusioni generali	18
----	---------------------	----

Parte E Validità territoriale

E1	Luogo del rischio assicurato	19
E2	In circolazione (assicurazione esterna)	19

Parte F Indennità

F1	In generale	20
F2	Cose	20
F3	Cose e spese speciali	20
F4	Valori pecuniari	21
F5	Interruzione d'esercizio	21
F6	Sottoassicurazione	21
F7	Limitazioni delle prestazioni in caso di eventi naturali	21
F 8	Pagamento dell'indennità	22
F9	Tutela del creditore pignoratizio	22
F10	Prescrizione e perenzione	22

Parte G Sinistro

G1	Obblighi	23
G2	Valutazione del danno	23
G3	Procedura peritale	23
G4	Comunicazione in caso di crisi (spese di PR)	24

Parte H Protezione dei dati

Protezione dei dati	25
---------------------	----

L'essenziale in breve

La presente panoramica fornisce un'informazione sintetica ai sensi dell'art. 3 della Legge federale sul contratto di assicurazione (LCA) circa il contenuto essenziale del contratto assicurativo. A seguito della stipulazione del contratto di assicurazione, in capo alle parti maturano diritti e obblighi specifici, segnatamente sulla base della proposta, della polizza, delle condizioni di assicurazione e delle vigenti disposizioni di legge.

Chi è l'assicuratore?

L'assicuratore è AXA Assicurazioni SA, General-Guisan-Strasse 40, 8401 Winterthur (di seguito indicata come «AXA»), società anonima con sede a Winterthur e affiliata del Gruppo AXA.

Che cosa è assicurato?

L'assicurazione copre tutti i beni mobili che servono ai fini dell'attività dell'azienda, quali merci, attrezzature/arredamenti, attrezzi e macchinari. Sono quindi assicurati ad es. i seguenti costi che si verificano in rapporto a un sinistro: spese per sgombero, vetrate provvisorie, porte provvisorie e per il ripristino della documentazione commerciale.

Possono essere assicurate anche le perdite di reddito e le spese supplementari derivanti da un'interruzione d'esercizio che si verifica a seguito di un danno assicurato occorso alle cose mobili o agli stabili aziendali.

Quali rischi e danni possono essere assicurati?

Sono assicurabili

- incendio (incl. eventi naturali);
- terremoti;
- furto con scasso e rapina;
- acqua;
- rottura vetri;
- ulteriori rischi (Extended Coverage).

Cosa non è coperto tra l'altro dall'assicurazione?

L'assicurazione non copre:

- le cose e le spese che sono o devono essere assicurate presso un istituto cantonale di assicurazione;
- i danni conseguenti ad atti di guerra, modifiche della struttura dell'atomo, nonché i danni dovuti a fuoriuscita di acqua da bacini e impianti idrici artificiali.

L'esatta estensione della copertura è riportata nella polizza e nelle presenti CGA.

Quali prestazioni sono erogate da AXA?

In relazione a un evento assicurato, AXA risarcisce i danni consistenti nella distruzione, nel danneggiamento o nella scomparsa di cose e valori pecuniari assicurati, nonché i costi assicurati e le perdite di reddito e le spese supplementari assicurate.

L'indennità è limitata alla somma assicurata specificata nella proposta e nella polizza per ciascun gruppo e/o modulo di copertura.

Un'eventuale franchigia nonché eventuali limitazioni delle prestazioni sono indicate nella proposta e/o nella polizza. Si applicano inoltre le limitazioni delle prestazioni dell'assicurazione contro i danni causati dagli elementi naturali prevista dalla legge.

A quanto ammonta il premio e quando è dovuto?

Il premio e la relativa scadenza sono indicati nella proposta e/o nella polizza.

Quali sono i principali obblighi a carico dello stipulante?

Lo stipulante è tenuto tra l'altro a

- notificare tempestivamente un sinistro nonché eventuali modifiche dei dati riportati nella proposta o nella polizza;
- proteggere e mettere in salvo le cose assicurate, e in particolare chiudere debitamente locali blindati, casseforti corazzate e altre casseforti, nonché custodire accuratamente le chiavi e i codici;
- mantenere in efficienza le condutture dell'acqua e gli apparecchi a esse collegati nonché prendere le misure atte a impedire il congelamento dell'acqua all'interno delle stesse;
- prendere le misure necessarie affinché, al verificarsi di un sinistro, le licenze, i programmi e i dati siano nuovamente disponibili per l'utilizzo consueto nel più breve tempo possibile;
- in caso di furto o rapina, informare immediatamente la polizza.

Quando inizia e quando finisce l'assicurazione?

L'assicurazione decorre a partire dalla data indicata nella polizza. Finché non viene consegnata la polizza o rilasciata una conferma di copertura definitiva, AXA può rifiutare la proposta. L'assicurazione è valida per la durata indicata nella polizza.

Qualora il contratto di assicurazione non venga disdetto alla scadenza prevista, esso si rinnova di volta in volta per un ulteriore anno. Se è stato concluso per una durata inferiore a un anno, il contratto si estingue alla data indicata nella polizza.

Informazioni particolari per il Principato del Liechtenstein

Con la consegna o l'invio della proposta, il proponente è vincolato per due settimane alla stessa ai fini della stipulazione di un contratto di assicurazione.

Qualora AXA violi l'obbligo di informazione ai sensi della legge del Liechtenstein in materia di contratti assicurativi e di vigilanza in ambito assicurativo, lo stipulante gode di un diritto di recesso di quattro settimane a partire dal momento del recapito della polizza.

L'autorità di sorveglianza di competenza è l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA, 3000 Berna.

Quali dati sono utilizzati in quale modo da AXA?

Le informazioni circa l'impiego dei dati sono disponibili sotto «Protezione dei dati» nella Parte H.

Condizioni Generali di Assicurazione (CGA)

Parte A

Condizioni quadro del contratto di assicurazione

A1 Estensione del contratto

Le assicurazioni effettivamente stipulate sono riportate nella polizza. La polizza, le presenti Condizioni Generali di Assicurazione (CGA) ed eventuali Condizioni Particolari di Assicurazione (CPA) forniscono indicazioni specifiche circa l'estensione della copertura assicurativa. L'assicurazione copre gli eventi che si verificano nel corso della durata del contratto. La durata del contratto è riportata nella polizza.

A2 Validità territoriale

Fa stato quanto riportato nella Parte E.

A3 Durata del contratto

Il contratto decorre dalla data indicata nella polizza ed è valido per la durata ivi specificata. Alla data di scadenza, il contratto si rinnova tacitamente di volta in volta per un ulteriore anno. Se è stato concluso per una durata inferiore a un anno, il contratto si estingue alla data indicata nella polizza.

AXA ha la facoltà di rifiutare la proposta. Una copertura assicurativa provvisoria eventualmente in essere si estingue dopo 3 giorni dal momento in cui il proponente ha ricevuto la notifica di rifiuto. In questo caso, il proponente è tenuto a pagare il premio in misura proporzionale alla durata effettiva della copertura provvisoria.

A4 Disdetta del contratto

A4.1 Disdetta alla scadenza

Entrambe le parti contraenti possono disdire il contratto per iscritto fino a 3 mesi prima della scadenza.

A4.2 Disdetta in caso di sinistro

Dopo un sinistro per il quale AXA versa delle prestazioni, il contratto può essere disdetto in uno dei seguenti modi:

- da parte dello stipulante al più tardi entro 14 giorni da quando è venuto a conoscenza dell'erogazione della prestazione; la copertura assicurativa si estingue dopo 14 giorni dal momento in cui AXA riceve la disdetta;
- da parte di AXA, al più tardi all'atto dell'erogazione della prestazione; la copertura assicurativa si estingue dopo 4 settimane dal momento in cui lo stipulante riceve la disdetta.

A4.3 Disdetta dell'assicurazione

«Disordini interni e danneggiamento doloso»

L'assicurazione per «Disordini interni e danneggiamento doloso» può essere disdetta in qualsiasi momento per iscritto da entrambe le parti contraenti. La copertura assicurativa cessa 14 giorni dopo il ricevimento della disdetta.

A4.4 Disdetta dell'assicurazione «Terremoti»

L'assicurazione «Terremoti» può essere disdetta per iscritto da entrambe le parti contraenti per la fine di un anno d'assicurazione, rispettando un termine di preavviso di un mese.

A4.5 Disdetta in caso di passaggio di proprietà

Fa stato quanto indicato alla disposizione A11.3.

A4.6 Disdetta in caso di aggravamento del rischio

Fa stato quanto indicato alla disposizione A10.2.

A4.7 Disdetta in caso di doppia assicurazione

Fa stato quanto indicato alla disposizione A12.2.

A4.8 Disdetta da parte dello stipulante a seguito di adeguamento contrattuale da parte di AXA

Fa stato quanto indicato alla disposizione A7.2.

A5 Premi

Il premio riportato nella polizza è dovuto il primo giorno di ogni anno di assicurazione; la data di scadenza del primo premio è indicata sulla fattura. In caso di pagamento rateale, le frazioni di premio che giungono a scadenza nel corso dell'anno di assicurazione si devono considerare come prorogate. AXA può esigere un supplemento su ogni singola rata.

A6 Franchigia

Fanno stato le franchigie specificate nella polizza. Tali franchigie vengono dedotte dal danno computato e, per l'assicurazione contro i danni causati dagli elementi naturali prevista dalla legge, dall'indennità.

Salvo diversamente concordato, la franchigia viene applicata soltanto una volta per evento.

Eccezioni:

- nel caso di danni determinati da eventi naturali di cui alla disposizione C1.1.2 si applica una volta per i beni mobili e una volta per i fabbricati;
- nel caso di danni a seguito di terremoti di cui alla disposizione C2 si applica una volta ciascuna per beni mobili, fabbricati e interruzione d'esercizio.

A7 Adeguamento contrattuale da parte di AXA

A7.1 Comunicazione di AXA

AXA può adeguare il contratto con effetto a partire dall'anno di assicurazione successivo, qualora si verificano cambiamenti nei seguenti ambiti:

- premi
- regolamentazione della franchigia
- limitazioni delle prestazioni in caso di copertura degli eventi naturali ai sensi della disposizione F7

La comunicazione circa l'adeguamento contrattuale deve pervenire allo stipulante almeno 25 giorni prima dell'inizio del nuovo anno di assicurazione.

A7.2 Disdetta da parte dello stipulante

In caso di adeguamento contrattuale da parte di AXA ai sensi della disposizione A7.1, lo stipulante ha il diritto di disdire la parte del contratto interessata dalla modifica, ovvero il contratto nel suo insieme, per la fine dell'anno di assicurazione in corso. In questo caso, il contratto si estingue nella misura definita dallo stipulante alla fine dell'anno di assicurazione. La disdetta deve pervenire ad AXA entro e non oltre l'ultimo giorno dell'anno di assicurazione in corso.

A7.3 Assenso all'adeguamento contrattuale

In assenza di disdetta da parte dello stipulante, l'adeguamento del contratto s'intende accettato.

A8 Obblighi di diligenza e altri obblighi

A8.1 Lo stipulante e gli aventi diritto hanno l'obbligo di usare la diligenza necessaria. In particolare devono prendere le misure richieste dalle circostanze per proteggere le cose e i valori pecuniari assicurati contro i rischi coperti dall'assicurazione.

A8.2 Condotture nonché dispositivi e apparecchi che vi sono collegati

Nell'assicurazione contro i danni causati dall'acqua, lo stipulante e gli aventi diritto sono tenuti, a proprie spese, a mantenere in efficienza le condutture dell'acqua, le installazioni e gli apparecchi ad esse collegati, pulire le installazioni idrauliche intasate e prendere le misure atte a impedire il congelamento dell'acqua. Anche nel caso di locali non utilizzati, l'impianto di riscaldamento deve essere tenuto in funzione e sotto adeguato controllo, altrimenti le condutture dell'acqua nonché le installazioni e gli apparecchi ad esse collegati devono essere vuotati.

A8.3 Media digitali

Lo stipulante e gli aventi diritto devono prendere le misure necessarie affinché, al verificarsi di un sinistro, le licenze, i programmi e i dati siano di nuovo immediatamente disponibili per il consueto utilizzo. Almeno una volta la settimana deve essere creata, e quindi controllata, una copia di sicurezza di tutti i dati. Le copie di sicurezza dei dati, i programmi e le licenze devono essere conservati in modo tale da non poter venire danneggiati o distrutti insieme agli originali, né scomparire. Se, in caso di sinistro, viene constatato che le ultime copie effettuate risalgono a più di una settimana, per il calcolo del danno si terrà conto unicamente delle spese che sarebbero state sostenute in presenza delle copie richieste.

A8.4 Violazione dell'obbligo di diligenza

In caso di violazione colposa degli obblighi di diligenza, delle prescrizioni di sicurezza o di altri obblighi, l'indennità può essere ridotta proporzionalmente all'influenza avuta da tale violazione sulla causa del sinistro o sull'entità del danno.

A8.5 Obblighi di diligenza e altri obblighi in caso di sinistro

Fa stato quanto indicato alla disposizione G1.

A9 Obblighi d'informazione

A9.1 Comunicazione con AXA

Lo stipulante o l'avente diritto deve indirizzare tutte le comunicazioni alla sede di AXA o alla sua rappresentanza competente.

A9.2 Aggravamento o riduzione del rischio

Fa stato quanto indicato alla disposizione A10.1.

A9.3 Disposizioni di diritto pubblico

Fa stato quanto indicato alla disposizione F3.2.

A9.4 Adeguamento contrattuale da parte di AXA

Fa stato quanto indicato alla disposizione A7.

A9.5 Cambiamento di proprietario

Fa stato quanto indicato alla disposizione A11.

A9.6 Doppia assicurazione

Fa stato quanto indicato alla disposizione A12.

A9.7 Disdetta del contratto

Fa stato quanto indicato alla disposizione A4.

A10 Aggravamento o riduzione del rischio

A10.1 Obbligo d'informazione

Qualsiasi cambiamento di un fatto rilevante per l'apprezzamento del rischio deve essere notificato immediatamente e per iscritto ad AXA. In caso di omissione colposa della notifica, l'indennizzo può essere ridotto proporzionalmente all'influenza avuta da una tale violazione sulla causa del sinistro o sull'entità del danno.

A10.2 Aggravamento del rischio

In caso di aggravamento del rischio, AXA può applicare il relativo aumento di premio per la rimanente durata del contratto, oppure procedere alla disdetta del contratto. Lo stesso diritto di disdetta spetta allo stipulante se le parti non riescono a raggiungere un accordo circa l'aumento di premio. Il termine di disdetta è di 14 giorni a contare dalla data del ricevimento della notifica. Il contratto si estingue dopo quattro settimane da quando la controparte ha ricevuto la disdetta.

In ambedue i casi AXA ha la facoltà di chiedere il pagamento del supplemento di premio, e ciò a decorrere dal momento in cui è intervenuto l'aggravamento del rischio fino all'estinzione del contratto.

A10.3 Riduzione del rischio

In caso di diminuzione del rischio il premio viene ridotto in misura proporzionale.

A11 Cambiamento di proprietario

A11.1 Diritti e doveri

Se l'oggetto del contratto d'assicurazione cambia proprietario, i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto stesso passano al nuovo proprietario.

A11.2 Rifiuto

Il nuovo proprietario può rifiutare per iscritto il trasferimento del contratto d'assicurazione al più tardi entro 30 giorni dal passaggio di proprietà. In questo caso, il contratto si estingue con effetto retroattivo al momento del cambiamento di proprietà.

A11.3 Disdetta

Se il nuovo proprietario viene a conoscenza dell'esistenza del contratto d'assicurazione soltanto dopo il passaggio di proprietà, egli ha comunque facoltà di disdire il contratto – segnatamente entro 30 giorni dalla data in cui ne è venuto a conoscenza, ma al più tardi 30 giorni dal momento in cui giunge a scadenza il premio annuo o la frazione di premio dopo il cambiamento di proprietà. Il contratto si estingue nel momento in cui AXA riceve la disdetta.

AXA può disdire il contratto per iscritto entro 14 giorni dopo essere venuta a conoscenza del nuovo proprietario. Il contratto si estingue 30 giorni dopo il ricevimento della disdetta da parte del nuovo proprietario.

A12 Doppia assicurazione

A12.1 Obbligo di notifica

Se per le stesse cose assicurate sono in corso o vengono stipulati ulteriori contratti di assicurazione contro gli stessi rischi e per la stessa durata, deve esserne data comunicazione immediata ad AXA.

A12.2 Disdetta

AXA può disdire l'assicurazione entro 14 giorni dalla ricezione della comunicazione circa la doppia assicurazione. Il contratto si estingue dopo 4 settimane da quando lo stipulante ha ricevuto la disdetta.

A13 Principato del Liechtenstein

Se lo stipulante ha il proprio domicilio o la propria sede nel Principato del Liechtenstein, i rinvii alle disposizioni di legge svizzere contenuti nella documentazione contrattuale di assicurazione si riferiscono per analogia alle corrispondenti norme di legge del Liechtenstein.

A14 Diritto applicabile e foro competente

A14.1 Diritto applicabile

Per il contratto di assicurazione trova applicazione il diritto materiale svizzero; in caso di stipulanti con domicilio o sede nel Principato del Liechtenstein, trova applicazione il diritto materiale di tale Paese.

A14.2 Foro competente

In caso di controversie derivanti dal contratto di assicurazione sono competenti i tribunali ordinari svizzeri e, nel caso di stipulanti con domicilio o sede nel Principato del Liechtenstein, i tribunali ordinari di tale Paese.

A15 Sanzioni

L'obbligo di prestazione viene meno se e fintanto che sono applicabili sanzioni economiche, commerciali o finanziarie che si contrappongono all'obbligo di erogazione delle prestazioni risultanti dal contratto.

Parte B

Oggetto dell'assicurazione

B1 Cose

Purché espressamente specificato nella polizza, l'assicurazione copre:

B1.1 Merci/Attrezzature e arredamenti (beni mobili)

Sono compresi i seguenti beni mobili di proprietà dello stipulante:

B1.1.1 Merci

Merci di fabbricazione propria e comperate quali materiale grezzo, prodotti semilavorati e finiti, nonché pezzi di ricambio.

B1.1.2 Attrezzature/arredamenti

- Attrezzature/arredamenti aziendali, di magazzino e d'ufficio, software acquistati, attrezzi e simili.
- Veicoli a motore aziendali e rimorchi, entrambi privi di targa; biciclette e ciclomotori (incl. le biciclette elettriche, che sono equiparate alle biciclette o ai ciclomotori).
- Macchine, comprese le loro fondamenta, installazioni usate per scopi aziendali e simili all'interno del fabbricato.
- Installazioni edili all'interno del fabbricato, purché non siano o non debbano essere assicurate con il fabbricato stesso.
- Costruzioni mobili.

B1.1.3 La copertura assicurativa comprende

- cose prese in leasing o in locazione, per quanto e nella misura in cui lo stipulante ne sia responsabile, nonché merci di terzi prese in consegna;
- cose di proprietà di persone conviventi con lo stipulante.

B1.1.4 Per la distinzione tra fabbricato e cose mobili trovano applicazione:

- nei cantoni senza un proprio istituto di assicurazione degli stabili, le «Norme per l'assicurazione degli stabili» di AXA;
- nei cantoni con un proprio istituto di assicurazione degli stabili e nel Principato del Liechtenstein, le relative disposizioni di legge.

B1.1.5 Gli animali sono equiparati alle cose assicurate.

Se viene stipulata una convenzione speciale, l'assicurazione copre anche:

B1.2 Veicoli

- Veicoli a motore e rimorchi (esclusi i veicoli a motore aziendali e i rimorchi, entrambi privi di targa, nonché i ciclomotori incl. le biciclette elettriche, che sono equiparate alle biciclette o ai ciclomotori).
- Rimorchi abitabili (roulotte) e abitazioni mobili (camper).
- Natanti.
- Veicoli su rotaia e aeromobili.

B1.3 Effetti di ospiti alloggiati

Effetti di ospiti alloggiati.

B1.4 Installazioni aziendali fisse all'aperto

Installazioni aziendali fisse al di fuori degli edifici utilizzati dall'azienda assicurata, quali impianti tecnici, macchine, apparecchi, dispositivi, cisterne interrato e fuori terra, bacini di raccolta, installazioni e condutture posate per scopi aziendali, ivi incluse le relative fondamenta.

L'assicurazione copre esclusivamente:

- le cose che sono di proprietà dello stipulante;
- le cose prese in leasing o in locazione, per quanto e nella misura in cui lo stipulante ne sia responsabile.

L'assicurazione non copre:

- fabbricati o parti integranti di fabbricati;
- scavi di fondazione, discariche, miniere, gallerie, moli, ormeggi, pontili da sbarco, passerelle, bacini portuali e dighe foranee, dighe, strade, tunnel, ponti, passaggi, trafori, cavalcavia e sottopassaggi, parti edili di impianti di accumulazione, imbrigliatura e presa d'acqua, parti edili di bacini di sbarramento, di compensazione, di ritenuta, di captazione delle acque piovane, di aerazione, di decantazione nonché piscine, gallerie sotto carico, pipeline, canali, pozzi, barriere antivalanga, barriere di protezione contro la caduta massi, barriere foniche, impianti di protezione di piste e rive, correzioni di torrenti e strutture analoghe;
- binari e relativa sottostruttura;
- fontane, sculture / statue / monumenti fissi;
- registri e sonde interrati;
- reti elettriche locali;
- al di fuori delle aree aziendali assicurate: condutture / reti di condutture sopra e sotto il suolo (incluse le relative installazioni edili, pali) per elettricità, gas, petrolio, vapore, caldo, freddo, aria, pressione, vuoto, acqua pulita, acque reflue, liquidi, materiali solidi nonché per la trasmissione di dati, impulsi ottici, segnali, audio e video;
- ferrovie, sciovie, serre e vetrate di letti caldi contro i danni determinati da eventi naturali;
- danni a dispositivi di protezione verificatisi durante l'uso a cui sono normalmente destinati.

B1.5 Cose di cui alla disposizione C1.2 contro i danni determinati da eventi naturali

Cose di cui alla disposizione C1.2 contro i danni determinati da eventi naturali.

Sono esclusi:

B1.6 cose e spese speciali di cui alla disposizione B2.

B1.7 valori pecuniari di cui alla disposizione B3.

B2 Cose e spese speciali

Purché espressamente specificato nella polizza, l'assicurazione copre:

B2.1 Spese

B2.1.1 Spese di sgombero e di smaltimento

- Le spese per lo sgombero di residui di cose assicurate e il loro trasporto fino al più vicino e adeguato luogo di deposito nonché
- le spese per il deposito, l'eliminazione e la distruzione.
- Le spese per analisi tossicologiche nel caso di rifiuti speciali.

Non sono considerate spese di sgombero e di smaltimento le spese per la decontaminazione di aria, acqua e

terra (compresa la fauna e la flora), anche quando siano frammiste alle cose assicurate o coperte dalle stesse.

B2.1.2 **Spese per la decontaminazione del terreno e dell'acqua di spegnimento**

Spese che lo stipulante è tenuto a sopportare a seguito di una contaminazione ai sensi delle disposizioni di diritto pubblico per

- l'analisi e, se necessario, la decontaminazione o la sostituzione della terra (compresa la fauna e la flora) situata sul terreno sul quale si è verificato il danno materiale;
- l'analisi e, se necessario, la decontaminazione e l'eliminazione dell'acqua di spegnimento situata sul terreno sul quale si è verificato il danno materiale;
- il trasporto della terra o dell'acqua di spegnimento contaminate alla più vicina discarica più adeguata e il loro successivo deposito o eliminazione nella stessa;
- il successivo ripristino dello stato in cui il terreno si trovava prima del verificarsi del sinistro.

Le spese di cui alle presenti disposizioni B2.1.2 non sono considerate spese di sgombero e di smaltimento ai sensi delle disposizioni B2.1.1.

Un'indennità viene corrisposta soltanto se non risulta possibile far valere il diritto alla stessa, o a parte di essa, nei confronti di un altro assicuratore. Non sussiste alcuna copertura per pretese di compensazione, divisione e regresso.

B2.1.3 **Spese di scopertura**

Le spese per la scopertura di condutture di liquidi o gas posate per scopi aziendali che denotano perdite nonché, dopo la riparazione o la sostituzione, le spese per la successiva rimuratura o ricopertura.

L'assicurazione copre anche le spese connesse sostenute per:

- la ricerca della perdita, a condizione che servano alla localizzazione della perdita stessa e quindi alla riduzione delle spese di scopertura, nonché le spese per le riparazioni eseguite nell'area della perdita;
- l'acqua o il gas fuoriusciti a seguito della perdita.

Se le condutture in oggetto servono diverse aziende, l'assicurazione si assume le spese in misura proporzionale.

L'assicurazione non copre:

- le spese per scoprire registri, sonde, accumulatori interrati e simili;
- le spese per ricerca, scopertura e riparazione di condutture se queste misure sono ordinate dall'autorità o vengono adottate ai fini della manutenzione, ossia del risanamento;
- le spese per misure di manutenzione e di prevenzione dei danni;
- le spese di scopertura, laddove non siano assicurate con il fabbricato;
- le spese di scopertura per le condutture pubbliche e le reti di condutture che vengono utilizzate o gestite da terzi.

B2.1.4 **Spese per la sostituzione delle serrature**

Spese per il cambiamento o la sostituzione di

- chiavi, carte magnetiche e simili;
- serrature presso i luoghi del rischio assicurati e delle cassette di sicurezza di banca prese in locazione dallo stipulante.

B2.1.5 **Misure di sicurezza provvisorie**

Spese per porte, serrature, vetrate provvisorie e simili.

B2.1.6 **Spese di ricostituzione**

Spese per la ricostituzione di

- libri contabili, atti, registri, microfilm e dati, incl. software di realizzazione propria, progetti e disegni;

- modelli, campioni, forme, sagome, incisioni, stampi, composizioni conservate, pellicole offset, lastre di stampa e cilindri stampatori, cliché, cartoni Jacquard, compresi i relativi piani, disegni e bozze;
- e simili, compreso il relativo materiale, che vengono sostenute nell'arco di 5 anni dalla sopravvenienza del sinistro. L'assicurazione copre anche le spese di ricostituzione per cose di proprietà di terzi qui menzionate ricevute in consegna o custodia dallo stipulante.

B2.1.7 **Spese di protezione e di spostamento**

Spese che non vengono riscalpite da un'assicurazione stabili e che insorgono laddove per ricostituire, rimpiazzare o sgomberare cose assicurate risulta necessario spostare, modificare o proteggere altre cose.

Si tratta in particolare delle spese per lo smontaggio e il montaggio di macchine, per l'apertura di un varco, per la demolizione o la ricostruzione di parti di fabbricato o per l'ampliamento di aperture. Sono inoltre coperte le spese per lo spostamento, la modifica o la protezione di cose assicurate che si rendono necessarie al fine di eseguire riparazioni a fabbricati, o a parti di essi, assicurati presso un istituto cantonale di assicurazione degli stabili.

Un'indennità viene corrisposta soltanto se non risulta possibile far valere il diritto alla stessa, o a parte di essa, nei confronti di un altro assicuratore. Non sussiste alcuna copertura per pretese di compensazione, divisione e regresso.

B2.1.8 **Rincarico post-sinistro per le attrezzature/gli arredamenti e fluttuazioni del prezzo di mercato per le merci**

Spese supplementari effettivamente sostenute a carico dello stipulante

- a seguito di aumenti di prezzo intervenuti tra il momento in cui si è verificato il caso di assicurazione e il momento di ripristino o di riacquisto di attrezzature/arredamenti;
- a seguito della differenza tra il prezzo di mercato per la merce il giorno del sinistro e il prezzo di mercato per la stessa merce nel giorno in cui avviene il riacquisto.

Come giorno di riacquisto per merci e attrezzature/arredamenti è considerato il primo giorno ferial successivo a quello del sinistro. Se lo stipulante non predispone subito l'immediato ripristino o riacquisto, le spese supplementari vengono rimborsate soltanto in misura pari a quelle che sarebbero state sostenute in caso di ripristino o riacquisto immediato.

L'assicurazione non copre:

- le spese supplementari conseguenti a limitazioni per la ricostruzione o l'attività aziendale emanate dalle autorità;
- le spese supplementari conseguenti alla mancanza di capitale.

B2.2 **Danni all'ambiente circostante**

Oneri che derivano allo stipulante per danni verificatisi all'esterno dei fabbricati che servono all'azienda assicurata (ma all'interno della parcella del fabbricato stesso) e comprovabilmente causati da un evento assicurato.

L'assicurazione copre le spese per il ripristino delle installazioni edili o delle cose installate a titolo permanente quali vialetti, scale, muri di sostegno, binari e relativa sottostruttura, recinzioni e steccati, fontane, sculture/statue/monumenti fissi, registri e sonde interrati. La copertura comprende le spese per lo sgombero di fango e detriti, la (ri)costituzione dello strato di humus e la messa a dimora di piante sulla parcella del fabbricato (anche se non sono stati subiti danni alle installazioni edili).

L'assicurazione non copre:

- fabbricati o parti integranti di fabbricati;
- suolo e terreno;
- discariche;
- superfici agricole utili e bosco;
- colture ad uso professionale, compresi i relativi terreni,
- danni causati da grandine e pressione della neve a piante e colture, incl. i relativi prodotti;
- serre e vetrate di letti caldi;
- fondazioni speciali, consolidamento scavo generale, impermeabilizzazione contro le acque del sottosuolo (palificazioni con trivellazione, battitura, in calcestruzzo, in legno e palificazioni speciali, palancole, berlinesi, palizzate a incastro e alternate, sbadacchiature, ancoraggi);
- danni a seguito di lavori di miglioramento del terreno da costruzione, nonché di lavori per lo scavo di fondazione;
- spese di scopertura ai sensi della disposizione B2.1.3;
- danni a dispositivi di protezione verificatisi durante l'uso a cui sono normalmente destinati.

B2.3 Effetti del personale e dei visitatori
Effetti del personale e dei visitatori, inclusi biciclette, ciclomotori e biciclette elettriche, le quali sono equiparate alle biciclette o ai ciclomotori.

B2.4 Proprietà di terzi ricevuta in consegna o in custodia
Cose mobili di proprietà di terzi ricevute in consegna o in custodia.

L'assicurazione non copre:

- cose prese in leasing o in locazione, nonché merci di terzi prese in consegna;
- veicoli a motore e rimorchi, rimorchi abitabili (roulotte) e abitazioni mobili (camper), natanti, veicoli su rotaia e aeromobili ai sensi della disposizione B1.2 di proprietà di terzi;
- effetti di ospiti alloggiati.

B2.5 Perdite su debitori
Le perdite di introiti la cui causa risiede nel fatto che copie di fatture o documenti necessari per la fatturazione siano stati distrutti, resi inservibili o perduti.

Sono esclusi:

B2.6 cose di cui alla disposizione B1.

B2.7 valori pecuniari di cui alla disposizione B3.

B3 Valori pecuniari

Purché espressamente specificato nella polizza, l'assicurazione copre:

B3.1 Valori pecuniari
Sono considerati valori pecuniari

- denaro contante, cartevalori e libretti di risparmio;
- assegni di viaggio;
- monete e medaglie, metalli preziosi (come scorte, lingotti o merci), pietre preziose sciolte e perle sciolte;
- carte di credito e carte cliente;
- biglietti, abbonamenti, biglietti d'aereo, voucher, buoni e biglietti della lotteria, purché si tratti di documenti trasferibili;
- formulari di assegni, regolarmente riempiti e firmati da persona autorizzata.

L'assicurazione copre i valori pecuniari di proprietà dello stipulante nonché i valori pecuniari di proprietà di terzi ricevuti in consegna o custodia dallo stipulante. Sono assicurati anche i valori pecuniari del personale.

Se viene stipulata una convenzione speciale, l'assicurazione copre anche:

B3.2 effetti di ospiti alloggiati.

Sono esclusi:

B3.3 cose di cui alla disposizione B1.

B3.4 cose e spese speciali di cui alla disposizione B2.

B4 Interruzione d'esercizio

Purché espressamente specificato nella polizza, l'assicurazione copre:

B4.1 Perdita di reddito
A seconda di quanto convenuto, la cifra d'affari e/o l'utile lordo ai fini dell'assicurazione sono coperti come perdita di reddito.

È considerato cifra d'affari

- per le aziende commerciali: il ricavo che risulta dalla vendita delle merci negoziate;
- per le aziende di servizi: il ricavo derivante dalla fornitura di servizi;
- per le aziende di fabbricazione: il ricavo derivante dalla vendita dei manufatti prodotti.

Come utile lordo ai fini dell'assicurazione viene presa la cifra d'affari al netto dei costi variabili. La relativa determinazione avviene sulla base del calcolo dell'utile lordo ai fini dell'assicurazione stabilito nella polizza.

B4.2 Spese supplementari
AXA si assume le spese supplementari effettivamente sostenute, ossia le spese straordinarie che si rendono necessarie per motivi connessi all'azienda e alle circostanze e che sono considerate adeguate dal punto di vista dell'economicità per proseguire l'attività aziendale al livello previsto durante l'interruzione.

L'assicurazione copre unicamente le spese supplementari che conformemente alle presenti CGA non possono essere incluse come cose ai sensi della disposizione B1, come cose e spese speciali ai sensi della disposizione B2 o come valori pecuniari ai sensi della disposizione B3.

Si considerano spese supplementari

- le spese per la limitazione del danno, ovvero i costi che hanno l'effetto di contenere il danno nel corso del periodo di garanzia e che sono stati sostenuti dall'avente diritto in adempimento dell'obbligo di ridurre il danno di cui alla disposizione G1.3;
- le spese speciali fino a concorrenza del 20% della somma assicurata per la perdita di reddito e per le spese supplementari, ovvero i costi che non hanno l'effetto di limitare il danno nel corso del periodo di garanzia o che lo hanno soltanto dopo la sua fine. Sono considerate come tali anche le penali comprovate contrattualmente e debitamente motivate, derivanti dalla mancata o ritardata esecuzione di ordinazioni a causa dell'interruzione.

Le spese risparmiate vengono portate in deduzione.

Estensione della copertura assicurativa:

- B4.3** L'assicurazione copre i danni causati dall'interruzione totale o parziale dell'esercizio a seguito di un rischio riportato nella polizza, che l'azienda assicurata subisce temporaneamente a seguito di un danno materiale ai beni mobili (inclusi veicoli), ai fabbricati o ad altre opere. Tale danno materiale deve essersi verificato
- nei fabbricati utilizzati dallo stipulante o nelle relative aree di pertinenza;
 - ai beni mobili (inclusi veicoli) che appartengono allo stipulante e che si trovano temporaneamente al di fuori dell'area aziendale (assicurazione esterna).
- A tale riguardo, il danno materiale deve essere stato causato da un evento coperto in conformità alle presenti condizioni contrattuali. Sono considerati tali anche i danni arrecati alle cose da eventi naturali ai sensi della disposizione C1.2.
- AXA risarcisce il danno per la durata del periodo di garanzia convenuto a contare dalla data del sinistro.
-

Purché espressamente specificato nella polizza, l'assicurazione copre anche:

- B4.4** **Danni di ripercussione**
- L'assicurazione copre i danni d'interruzione e le spese supplementari conseguenti a un rischio specificato nella polizza e causato all'azienda assicurata dal fatto che un'azienda terza che intrattiene una relazione economica con l'azienda assicurata venga colpita da un danno materiale nei fabbricati da essa utilizzati o sulla rispettiva area di pertinenza (si considera area aziendale anche l'alimentazione di energia, quali condutture elettriche, idriche e di teleriscaldamento da parte dei fornitori di energia, nonché le infrastrutture funzionali alla comunicazione e al trasferimento di dati).
- A tale riguardo, il danno materiale deve essere stato causato da un evento coperto in conformità alle presenti condizioni contrattuali. Sono considerati tali anche i danni arrecati alle cose da eventi naturali ai sensi della disposizione C1.2.
- La prova del nesso di causalità adeguata tra l'evento dannoso assicurato e il danno d'interruzione deve essere fornita dallo stipulante.
- AXA risarcisce il danno per la durata del periodo di garanzia convenuto a contare dalla data del sinistro nell'azienda di terzi e dopo la scadenza di un eventuale termine di carenza concordato.
-

AXA non risponde del danno riconducibile a:

- B4.5** Danni corporali, nonché circostanze che non sono legate al danno materiale da un nesso di causalità adeguata.
- B4.6** Disposizioni di diritto pubblico, con le seguenti eccezioni:
- se il danno dovuto all'interruzione viene reso maggiore da disposizioni di diritto pubblico (ricostruzione o limitazioni all'attività operativa), viene riconosciuta una copertura fino al 20% della somma assicurata per la perdita di reddito e le spese supplementari, fino a concorrenza di un importo massimo di CHF 2 milioni. Ciò trova applicazione soltanto se le disposizioni di diritto pubblico emanate dopo il verificarsi del danno si basano su leggi od ordinanze già in vigore prima del verificarsi del danno.
-

La copertura non è operante

- qualora dette disposizioni di diritto pubblico si riferiscano a cose, utilizzate nell'azienda, che non hanno subito un danno materiale secondo le disposizioni B4.3 o B4.4;
 - in caso di sinistri che si sono verificati al di fuori della Svizzera, del Principato del Liechtenstein e delle enclaves di Büsingen e di Campione;
 - per ulteriori infrastrutture di prevenzione disposte allo scopo di proteggere le persone e l'oggetto, come ad esempio impianti di allarme antincendio e Sprinkler, porte antincendio, sicurezza contro i terremoti.
- Qualora le disposizioni di diritto pubblico consentano la ripresa dell'attività soltanto in un'altra ubicazione, AXA copre l'aumento del danno dovuto all'interruzione solo fino all'ammontare del danno che si sarebbe avuto se la ripresa dell'attività fosse avvenuta nello stesso posto.
-

- B4.7** Modifiche, ampliamenti o innovazioni effettuati successivamente alla data del sinistro ad attrezzature/arredamenti, impianti e fabbricati.
-

- B4.8** Mancanza di capitale in conseguenza del danno materiale o del danno dovuto all'interruzione nonché alle conseguenze di danni materiali non coperti o di prestazioni assicurative insufficienti, indipendentemente dalla loro causa.
-

- B4.9** Aumenti dei premi a seguito di adeguamenti contrattuali.
-

L'assicurazione non copre:

- B4.10** I danni dovuti a interruzione dell'attività e i danni di ripercussione riconducibili a eventi naturali verificatisi fuori della Svizzera, del Principato del Liechtenstein e delle enclaves di Büsingen e Campione.
- B4.11** I danni dovuti a interruzione dell'attività e i danni di ripercussione riconducibili a disordini interni ed episodi di danneggiamento doloso verificatisi fuori della Svizzera, del Principato del Liechtenstein e delle enclaves di Büsingen e Campione.
- B4.12** I danni di ripercussione riconducibili a un danno materiale a binari, sedi di binari, sottopassi, ponti, gallerie, strade, sentieri, cavalcavia, sottopassaggi, canalizzazioni e altre opere.
- B4.13** I danni di ripercussione riconducibili a terremoti, eruzioni vulcaniche e atti terroristici in Svizzera e all'estero.
- B4.14** I proventi neutrali come redditi da titoli e da immobili, licenze.
- B4.15** Le prestazioni dei pubblici pompieri, della polizia e di altre istituzioni obbligate a prestare soccorso.
- B4.16** Le spese per la dimostrazione del danno.
-

Parte C

Rischi e danni assicurati

C1 Incendio (incl. eventi naturali)

Purché espressamente specificato nella polizza, l'assicurazione copre:

C1.1 Incendio

Rientrano nel novero:

C1.1.1 Danni da incendio

Danni causati da

- incendio;
- fumo (azione repentina ed effetto accidentale);
- fulmine;
- esplosione e implosione;
- caduta o atterraggio di fortuna di aeromobili e veicoli spaziali o di loro parti.

C1.1.2 Danni determinati da eventi naturali

Danni causati da

- piene;
- inondazioni;
- uragani (con questo concetto si intende un vento di almeno 75 km/h che abbatte alberi o scoperchia edifici nelle vicinanze delle cose assicurate);
- grandine;
- valanghe;
- pressione della neve;
- frane;
- caduta di sassi;
- smottamenti.

Non si considerano determinati da eventi naturali

- i danni riconducibili a cedimenti di terreno, cattivo terreno da costruzione, costruzione difettosa, carente manutenzione del fabbricato, omissione di misure protettive, movimenti artificiali di terreno, caduta di neve dai tetti, acqua del sottosuolo, piene e straripamenti che, secondo l'esperienza, si ripetono a intervalli più o meno lunghi;
- i danni riconducibili a fuoriuscite di acqua da bacini o da altri impianti idrici artificiali e rigurgito dell'acqua dalla canalizzazione, indipendentemente dalla causa;
- i danni d'esercizio che secondo l'esperienza risultano prevedibili, come i danni causati in occasione di lavori edili o di genio civile, costruzione di gallerie, estrazione di pietre, ghiaia, sabbia o argilla;
- i danni riconducibili a vibrazioni causate dal crollo di cavità create artificialmente.

Se viene stipulata una convenzione speciale, l'assicurazione copre anche:

C1.2 Danni determinati da eventi naturali a

- costruzioni facilmente trasportabili (come padiglioni per esposizioni o feste, tendoni, giostre, baracconi da fiera e da mercato, capannoni pneumatici e romboidali) e al loro contenuto;
- rimorchi abitabili (roulotte), abitazioni mobili, natanti e aeromobili, compresi gli accessori;
- veicoli a motore depositati quali merci, sotto una tettoia o all'aperto;
- ferrovie di montagna, funicolari, sciovie, linee aeree elettriche e pali (esclusa la rete locale);
- cose che si trovano sui cantieri di costruzione. È considerato cantiere di costruzione tutto il terreno sul quale

si trovano dei valori reali che sono in rapporto a un'opera, anche prima dell'inizio dei lavori e dopo la fine degli stessi;

- serre, vetrate e piante di letti caldi.

Estensione della copertura assicurativa:

C1.3 In relazione a un sinistro riconducibile a incendio o evento naturale, l'assicurazione risarcisce i danni consistenti nella distruzione, nel danneggiamento o nella scomparsa di oggetti assicurati, nonché le spese assicurate che ne derivano.

L'assicurazione non copre:

C1.4 I danni provocati dal fumo, qualora si tratti di azione progressiva o conforme allo scopo.

C1.5 I danni causati da bruciacchiature senza fiamma non conseguenti a incendio.

C1.6 I danni subiti dalle cose assicurate per il fatto di essere state esposte a un fuoco utilitario o a un'altra fonte di calore.

C1.7 I danni a macchine, apparecchi e condutture elettriche sotto tensione, causati dall'effetto dell'energia elettrica stessa, da sovratensioni o da riscaldamento dovuto a sovraccarico.

C1.8 I danni a dispositivi elettrici di protezione, come valvole fusibili, verificatisi durante l'uso a cui sono normalmente destinati.

C1.9 I danni causati da bassa pressione (eccetto l'implosione), dal colpo d'ariete, dalla forza centrifuga e dagli effetti meccanici di altre forze d'esercizio.

C1.10 I danni causati da uragani e dall'acqua a natanti che si trovano in acqua.

C1.11 I danni verificatisi a seguito di terremoti ed eruzioni vulcaniche ai sensi della disposizione C2.

C1.12 I danni che si verificano in occasione di disordini interni o in conseguenza delle misure repressive che ne derivano ai sensi della disposizione C6.1.1.

C2 Terremoti

Purché espressamente specificato nella polizza, l'assicurazione copre:

C2.1 Terremoti

Rientrano nel novero:

C2.1.1 Terremoti

Danni conseguenti a scosse provocate da movimenti tettonici della crosta terrestre. In caso di dubbio sulla presenza di un evento tettonico è determinante la valutazione del Servizio Sismico Svizzero.

- Il primo terremoto che ha causato danni e tutte le repliche che si verificano nell'arco delle successive 168 ore sono considerati un unico evento.
- C2.1.2 Eruzioni vulcaniche**
Danni causati dalla risalita o dalla fuoriuscita di magma, in connessione con nubi di cenere, pioggia di cenere, nubi piroclastiche o di gas o colata lavica.

Estensione della copertura assicurativa:

- C2.2** In relazione a un sinistro riconducibile a terremoto o eruzione vulcanica, l'assicurazione risarcisce i danni consistenti nella distruzione, nel danneggiamento o nella scomparsa di oggetti assicurati, nonché le spese assicurate che ne derivano.

- C2.3 Copertura sussidiaria**
Nei cantoni con un'assicurazione contro i terremoti cantonale e un diritto alle prestazioni stabilito per legge, i danni causati da terremoti o eruzioni vulcaniche sono coperti solo in via sussidiaria alle prestazioni della relativa assicurazione cantonale.

L'assicurazione non copre:

- C2.4** I danni riconducibili a vibrazioni causate dal crollo di cavità create artificialmente.
- C2.5** I danni che si verificano in occasione di disordini interni o in conseguenza delle misure repressive che ne derivano ai sensi della disposizione C6.1.1.

C3 Furto con scasso e rapina

Purché espressamente specificato nella polizza, l'assicurazione copre:

- C3.1 Furto con scasso e rapina**
Danni attestati in modo convincente mediante tracce, testimoni o in funzione delle circostanze:
- C3.1.1 Furto con scasso**
Furto commesso da persona che si sia introdotta con la forza in un edificio o nei locali dello stesso mediante effrazione o abbia forzato un contenitore chiuso al loro interno. Le baracche e i container sono parificati agli edifici. È parificato al furto con scasso
- il furto commesso impiegando le chiavi normali (comprese le carte magnetiche e simili) o i codici, se il ladro se li è procurati mediante furto con effrazione o rapina;
 - il furto con scasso in uscita: furto commesso da una persona uscita con la forza dal fabbricato o dai relativi locali.
- Per il contenuto di locali blindati, casseforti corazzate, altre casseforti e contenitori simili la garanzia di AXA è operante solo se gli stessi vengono tenuti chiusi e se le persone responsabili delle chiavi e dei codici
- li portano addosso o
 - li conservano accuratamente a casa o
 - li tengono chiusi in un analogo contenitore, per le cui chiavi o codici valgono le stesse disposizioni.
- L'assicurazione copre inoltre il furto da veicoli chiusi a chiave.

- C3.1.2 Rapina**
Furto commesso mediante
- mediante minaccia o
 - uso di violenza
- contro lo stipulante, i suoi dipendenti o le persone con lui conviventi.

Alla rapina è parificato il furto perpetrato in caso di incapacità di difesa a seguito di infortunio, svenimento o decesso.

- C3.1.3 La copertura assicurativa comprende:**
i danni ai fabbricati sul luogo di assicurazione verificatisi a seguito di un furto con scasso assicurato, una rapina assicurata o al tentativo di tali atti, attestati in modo convincente da tracce, testimoni o in funzione delle circostanze. Un'indennità viene corrisposta soltanto se non risulta possibile far valere il diritto alla stessa, o a parte di essa, nei confronti di un altro assicuratore. Non sussiste alcuna copertura per pretese di compensazione, divisione e regresso.

Se viene stipulata una convenzione speciale, l'assicurazione copre anche:

- C3.2** Furto con scasso sui cantieri in baracche, container, container su rimorchio e in costruzioni non completate.

Estensione della copertura assicurativa:

- C3.3** A seguito di un sinistro riconducibile a furto con scasso o rapina, l'assicurazione risarcisce i danni consistenti nella distruzione, nel danneggiamento o nella scomparsa di oggetti assicurati, nonché le spese assicurate che ne derivano.

- C3.4 Articoli commerciali esposti al furto, orologi, articoli di gioielleria e armi**
Per i seguenti articoli commerciali (propri e di terzi) l'indennità è limitata a quanto specificato nella polizza. Le merci di terzi sono cose che, dal punto di vista del proprietario, sono destinate alla vendita o a finalità di esposizione.

- C3.4.1 Articoli commerciali esposti al furto**
- Indumenti da donna e da uomo: indumenti di ogni genere da donna e da uomo, indipendentemente dall'uso previsto (compresi sport e tempo libero) e dal materiale (comprese pellicce e pellami). In tale novero non rientrano indumenti per bambini, scarpe e accessori come borse, cravatte, cinture o cappelli.
 - Apparecchi multimediali e mezzi di comunicazione: apparecchi radio, hi-fi, TV, lettori di CD e DVD, console da gioco incl. relativi accessori, apparecchi fotografici e cinematografici e obiettivi, supporti, usati o meno, per la registrazione e la riproduzione di suono e immagini e supporti di dati; computer (hardware e software) incl. periferiche e accessori, apparecchi di comunicazione e navigazione mobile.
 - Merci per ottico: occhiali di ogni genere (montatura e lenti), lenti a contatto, cannocchiali e telescopi.
 - Oggetti di antiquariato, oggetti d'arte e francobolli.
 - Articoli per fumatori (sigarette, sigari, tabacco e affini).
- C3.4.2 Orologi, articoli di gioielleria e armi**
- Orologi da polso e da tasca di tutti i tipi come merci, articoli di gioielleria in metalli preziosi (oro a partire da titolo 585 millesimi), pietre preziose montate e perle montate.
 - Armi da tiro e munizioni come merci.

L'assicurazione non copre:		Estensione della copertura assicurativa:	
C3.5	Furto senza tracce di effrazione.	C4.3	In relazione a un sinistro riconducibile all'azione dell'acqua, l'assicurazione risarcisce i danni consistenti nella distruzione, nel danneggiamento o nella scomparsa di oggetti assicurati e le spese assicurate che ne derivano.
C3.6	Furto di cose da veicoli non chiusi a chiave e/o non chiudibili oppure dalle relative superfici di carico non chiuse a chiave e/o non chiudibili.	L'assicurazione non copre:	
C3.7	Valori pecuniari ai sensi della disposizione B3, orologi da polso e da tasca di tutti i tipi come merci, articoli di gioielleria in metallo prezioso (oro a partire da titolo 585 millesimi), pietre preziose montate e perle montate, armi da fuoco e munizioni all'interno di veicoli, baracche, container e costruzioni non completate a seguito di furto con scasso.	C4.4	I danni ai liquidi fuoriusciti nonché la loro perdita. Restano fatte salve le regolamentazioni ai sensi della disposizione B2.1.3 (spese di scopertura).
C3.8	I danni causati da persone che convivono con l'assicurato nella stessa economia domestica o sono alle sue dipendenze, qualora esse, in virtù delle loro mansioni, abbiano libero accesso ai locali assicurati.	C4.5	I danni ad attrezzature (impianti tecnici, macchine e apparecchi) collegate a installazioni idrauliche, causati dalla fuoriuscita di liquidi all'interno delle stesse.
C3.9	I danni verificatisi a seguito di incendio ed eventi naturali ai sensi della disposizione C1 o a seguito di terremoti ed eruzioni vulcaniche ai sensi della disposizione C2.	C4.6	I danni verificatisi durante le operazioni di riempimento o svuotamento di contenitori di liquidi e condutture nonché durante lavori di revisione.
C3.10	I danni che si verificano in occasione di disordini interni o in conseguenza delle misure repressive che ne derivano ai sensi della disposizione C6.1.1.	C4.7	I danni agli impianti frigoriferi causati da gelo prodotto artificialmente.
C4	Acqua	C4.8	I danni a impianti frigoriferi, permutatori termici o pompe di calore a seguito del mescolarsi dell'acqua con altri liquidi o gas, all'interno di questi sistemi.
Purché espressamente specificato nella polizza, l'assicurazione copre:		C4.9	Nel caso di baracche e container, i danni provocati da acqua piovana, dal fondersi della neve e del ghiaccio alla parete esterna (compresi isolamento, porte e finestre) e al tetto (alla copertura del tetto e all'isolamento).
C4.1	Acqua Danni causati da:	C4.10	I danni provocati da acqua piovana e dal fondersi della neve e del ghiaccio penetrata nell'edificio da abbaini aperti, tetti provvisori o aperture praticate nel tetto in occasione di costruzioni nuove, di lavori di trasformazione o di altro genere.
C4.1.1	Fuoriuscita di acqua o di altri liquidi <ul style="list-style-type: none"> • da condutture che trasportano liquidi in modo conforme al loro scopo e che servono l'azienda assicurata o il fabbricato in cui si trovano gli oggetti assicurati; • da dispositivi e apparecchi collegati a dette condutture; 	C4.11	I danni dovuti a rigurgito, dei quali debba rispondere il proprietario della canalizzazione.
C4.1.2	Fuoriuscita di liquidi da impianti di riscaldamento e serbatoi.	C4.12	I danni causati da cedimenti di terreno o cattivo terreno da costruzione.
C4.1.3	Fuoriuscita, in modo repentino e accidentale, di acqua da fonti ornamentali, acquari, letti idrostatici, climatizzatori e umidificatori mobili.	C4.13	I danni riconducibili a costruzione difettosa, vale a dire conseguenti a difetti di concezione (errori di progettazione e di calcolo) o di esecuzione (realizzazione), a condizione che una persona che partecipa alla costruzione (imprenditore, architetto, ingegnere, ecc.) debba rispondere dei danni in base alle disposizioni legali o contrattuali. Questa esclusione vale per 5 anni dalla conclusione dei lavori di costruzione.
C4.1.4	Acqua piovana e dal fondersi della neve e del ghiaccio, laddove essa penetri nell'edificio attraverso il tetto, da porte e finestre chiuse, dalle grondaie o dai tubi esterni di scarico.	C4.14	I danni dovuti a carente manutenzione od omissione di misure protettive.
C4.1.5	Rigurgito dell'acqua di scarico.	C4.15	Le spese per la riparazione delle condutture, degli apparecchi e degli impianti da cui sono fuoriusciti acqua o altri liquidi. Sono fatte salve le regolamentazioni ai sensi delle disposizioni B2.1.3 (spese di scopertura) e C4.1.7 (danni causati dal gelo).
C4.1.6	Penetrazione di acqua del sottosuolo e di falde freatiche di pendio all'interno del fabbricato, anche se a seguito di piene o inondazioni, laddove l'acqua sia penetrata esclusivamente dal sottosuolo.	C4.16	Le spese per l'eliminazione della causa stessa del sinistro nonché le spese per misure di manutenzione e di prevenzione. Sono fatte salve le regolamentazioni ai sensi delle disposizioni B2.1.3 (spese di scopertura) e C4.1.7 (danni causati dal gelo).
C4.1.7	Gelo delle installazioni idrauliche. Vengono risarcite le spese per scongelare e riparare le condutture e gli apparecchi a esse collegati danneggiati dal gelo, installati dall'assicurato all'interno dell'edificio, purché servano esclusivamente all'azienda assicurata.		
L'assicurazione copre anche:			
C4.2	I danni da acqua ai sensi della disposizione C4.1 a e all'interno di baracche e container.		

C4.17 I danni verificatisi a seguito di incendio ed eventi naturali ai sensi della disposizione C1 (è fatta salva la regolamentazione di cui alla disposizione C4.1.6 in materia di falde freatiche di pendio) o a seguito di terremoti ed eruzioni vulcaniche ai sensi della disposizione C2.

C4.18 I danni che si verificano in occasione di disordini interni o in conseguenza delle misure repressive che ne derivano ai sensi della disposizione C6.1.1.

C5 Rottura vetri

Purché espressamente specificato nella polizza, l'assicurazione copre:

C5.1 Danni di rottura a:

C5.1.1 Vetri di fabbricati

Vetri (inclusi i rivestimenti di facciate e i rivestimenti murali in vetro e vetrocemento) stabilmente fissati ai locali aziendali utilizzati.

C5.1.2 Vetri di mobili

Le lastre in vetro di oggetti mobili costituenti l'arredamento (escluse le merci) dei locali aziendali utilizzati.

C5.1.3 Impianti sanitari

Lavabi, lavandini, vasi di gabinetti, cassette degli sciacquoni, orinatoiri, divisori, bidet, piatti doccia e vasche da bagno all'interno dei locali aziendali utilizzati.

C5.1.4 L'assicurazione copre anche

- i danni dovuti alla rottura di superfici in vetroceramica per la cottura;
- i danni dovuti alla rottura di piani di cucina e rivestimenti di bagni/WC in pietra naturale e artificiale;
- i danni dovuti alla rottura di pavimenti in vetro;
- i danni dovuti alla rottura di vetri di baracche e container;
- i danni dovuti alla rottura di vetri di cose immobili all'aperto ai sensi della disposizione B1.4;
- i danni dovuti alla rottura di vetri di impianti solari;
- i danni dovuti alla rottura di cupole-lucernari;
- i danni dovuti alla rottura di lastre di vetrinette ad uso mostra e di impianti di réclame luminose di proprietà dello stipulante o presi da lui in locazione, tuttavia soltanto in Svizzera, nel Principato del Liechtenstein e nelle enclaves di Büsingen e Campione;
- le spese per le vetrature provvisorie;
- le spese per l'applicazione di iscrizioni e fogli trasparenti, incisioni, sabbiature, ecc. su lastre di vetro rotte.

C5.1.5 I materiali simili al vetro sono equiparati al vetro qualora vengano utilizzati al suo posto.

Estensione della copertura assicurativa:

C5.2 L'assicurazione risarcisce i danni conseguenti alla rottura dei vetri e degli impianti sanitari assicurati.

C5.3 L'assicurazione copre anche i danni da rottura in occasione di disordini interni o in conseguenza delle misure repressive che ne derivano. In presenza di questi danni, la somma assicurata stabilita nella polizza viene raddoppiata.

C5.4 Entro i limiti della copertura per vetri di fabbricati e di mobili, nonché per impianti sanitari, l'assicurazione copre anche:

- i danni consequenziali e complementari conseguenti a un danno di rottura vetri fino a un importo massimo di CHF 5000, tuttavia senza sostituzione della rubinetteria di qualsiasi tipo (in particolare del miscelatore);

- i danni da scheggiatura a impianti sanitari ai sensi della disposizione C5.1.3;

L'assicurazione non copre:

C5.5 I danni ad attrezzature elettriche e meccaniche.

C5.6 I vetri quali merci, vetri ottici, vasellame in vetro, vetri cavi, lampade e lampadine di ogni tipo.

C5.7 I danni ai vetri di fabbricati e di mobili, alle loro incorniciature o a impianti sanitari verificatisi durante lavori svolti da terzi (artigiani, ecc.).

C5.8 I danni a vetri di schermi e a display di ogni tipo.

C5.9 I danni conseguenti a cedimenti del terreno, cattivo terreno da costruzione, carente manutenzione del fabbricato e costruzione difettosa ai sensi della disposizione C4.13.

C5.10 I danni verificatisi a seguito di incendio ed eventi naturali ai sensi della disposizione C1 o a seguito di terremoti ed eruzioni vulcaniche ai sensi della disposizione C2.

C6 Ulteriori rischi (Extended Coverage)

Purché espressamente specificato nella polizza e salvo diversa copertura, l'assicurazione copre:

C6.1 Ulteriori rischi (Extended Coverage)

Rientrano nel novero:

C6.1.1 Disordini interni

Danni che si verificano in occasione di disordini interni. Per disordini interni si intende la violenza contro persone o cose in occasione di assembramenti, sommosse o tumulti. L'assicurazione copre anche i danni dovuti a saccheggio in rapporto diretto con disordini interni. Nei cantoni con un'assicurazione cantonale per i beni mobili, i danni causati ai beni mobili da incendio a seguito di disordini interni sono coperti solo in via sussidiaria rispetto alle prestazioni della suddetta assicurazione cantonale.

L'assicurazione non copre:

- i danni a cose che si trovano in trasporto;
- i danni di rottura vetri.

C6.1.2 Danneggiamento doloso

Rientrano in questa fattispecie i danni che si verificano a seguito di danneggiamento doloso. È considerato tale qualsiasi danneggiamento o distruzione intenzionale di cose assicurate. L'assicurazione copre anche i danneggiamenti dolosi in occasione di scioperi e serrate. Le cose scomparse non vengono indennizzate.

L'assicurazione non copre:

- i danni a cose che si trovano in trasporto;
- i danni di rottura vetri;
- i danni cagionati da collaboratori dell'azienda o da persone estranee che lavorano nell'azienda, sempre che non si verificano in relazione con uno sciopero o una serrata.

C6.1.3 Danni dovuti a liquidi

La distruzione o il danneggiamento di cose assicurate dovuti alla fuoriuscita improvvisa, imprevedibile e contraria alla destinazione normale di liquidi da impianti di condutture, cisterne e serbatoi.

L'assicurazione non copre:

- i danni verificatisi a seguito di danni da acqua ai sensi della disposizione C4;
- i danni al liquido fuoriuscito stesso nonché la sua perdita;
- i danni a impianti di condutture, cisterne e serbatoi dovuti all'usura, al logoramento, alla ruggine ed alla corrosione;
- i danni dovuti a carente manutenzione e omissione di misure protettive;
- le spese per l'eliminazione della causa del sinistro che ha condotto alla fuoriuscita del liquido;
- i danni ad oggetti in fase di montaggio e ad installazioni per il montaggio, a prestazioni edilizie e a installazioni per la costruzione, nonché a beni che si trovano in trasporto.

C6.1.4 **Danni dovuti alla fusione**

La distruzione o il danneggiamento di cose assicurate dovuti al calore a seguito della fuoriuscita improvvisa, imprevedibile e contraria alla destinazione normale di masse in fusione.

L'assicurazione non copre:

- i danni alla massa in fusione fuoriuscita nonché la sua perdita;
- le spese per il recupero della massa in fusione fuoriuscita;
- le spese per l'eliminazione della causa del sinistro che ha condotto alla fuoriuscita della massa in fusione;
- i danni ad oggetti in fase di montaggio e ad installazioni per il montaggio, a prestazioni edilizie e a installazioni per la costruzione, nonché a beni che si trovano in trasporto.

C6.1.5 **Urto di veicoli**

Danni dovuti all'urto di veicoli, laddove ne risulti la distruzione o il danneggiamento di cose assicurate.

L'assicurazione non copre:

- i danni al veicolo urtante stesso (compreso il carico) che ha causato il sinistro;
- i danni a veicoli di ogni tipo (compreso il carico), purché nel caso dell'azienda assicurata si tratti di un'azienda operante nel settore automobilistico (ad es. garage, officine di riparazione, elettrauto, aziende di carrozzeria e di verniciatura, ecc.);
- i danni a beni in occasione del loro carico e scarico;
- i danni ad oggetti in fase di montaggio e ad installazioni per il montaggio, a prestazioni edilizie e a installazioni per la costruzione;
- i danni che sono coperti da un'assicurazione responsabilità civile obbligatoria.

C6.1.6 **Crollo di edifici**

La distruzione o il danneggiamento di cose assicurate a seguito del crollo di edifici.

L'assicurazione non copre:

- i danni dovuti alla carente manutenzione dell'edificio o al cattivo terreno da costruzione;
- i danni causati a oggetti o da oggetti che si trovano in fase di costruzione o di trasformazione, a oggetti in fase di montaggio e a installazioni per il montaggio, a prestazioni edilizie e a installazioni per la costruzione, nonché a beni che si trovano in trasporto.

C6.1.7 **Rischi e danni non menzionati**

I danni a cose verificatisi a seguito di distruzione, danneggiamento o scomparsa e che sono la conseguenza di un evento imprevisto ed improvviso.

L'assicurazione non copre:

- a) tutti i rischi, danni ed eventi particolari che secondo le Condizioni Generali, Complementari e Particolari di Assicurazione valide per il presente contratto sono esplicitamente esclusi, assicurati o assicurabili;
- b) i danni che rientrano nella copertura delle assicurazioni tecniche – in particolare i rami Macchine (incl. impianti tecnici generali), Garanzia macchine, Casco macchine, Montaggio, Lavori di costruzione, Informatica, Interruzione d'esercizio – stipulabili presso AXA;
- c) i danni causati alle cose durante il trasporto, incluse le operazioni di carico e scarico, nonché durante lo stoccaggio per motivi connessi al trasporto, inclusi la manipolazione e il movimento con mezzi di trasporto o di sollevamento;
- d) i danni per i quali è chiamato a rispondere per legge o per contratto il produttore, il venditore, il locatore o l'azienda di riparazione. Se lo stipulante non riesce a farsi indennizzare dal terzo o dall'assicuratore responsabilità civile di quest'ultimo, il suo danno scoperto è rimborsato nell'ambito del presente contratto (copertura sussidiaria).
- e) i danni causati da appropriazione indebita, impiego illecito di valori patrimoniali, ricatto, frode, falsità in documenti, amministrazione infedele;
- f) i danni derivanti da furto semplice, perdita, smarrimento, scomparsa inspiegabile o ammanco d'inventario;
- g) i danni in conseguenza di ordine o raccomandazioni delle autorità competenti a seguito di disposizioni di diritto pubblico, violazione di disposizioni in materia di importazione, esportazione e transito nonché di disposizioni doganali, confisca;
- h) i danni conseguenti ad abbassamento, strappo, restringimento o rigonfiamento di fabbricati e parti di fabbricati;
- i) i danni dovuti a inquinamento ambientale, contaminazione, epidemia, pandemia e sporcizia;
- j) i danni causati da:
 - mutazioni di genomi e geni,
 - organismi il cui materiale genetico è stato modificato mediante applicazione di procedure di ingegneria genetica (Allegato 1 dell'Ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente) in modo diverso da come accade in natura con incroci o ricombinazione naturale,
 - trapianto di cellule;
- k) i danni o difetti a cose in lavorazione, fabbricazione, riparazione o altro trattamento, inclusi il montaggio, lo smontaggio, la manipolazione, i test, il ripristino, l'imballaggio, i lavori di modifica, rinnovamento, pulizia o manutenzione, a meno che lo stipulante non provi che i danni non sono in rapporto con i processi operativi indicati;
- l) i danni a macchinari e impianti verificatisi in relazione diretta con prove ed esperimenti sugli stessi;
- m) i danni dovuti a carente manutenzione e omissione di misure protettive;
- n) i danni che sono la conseguenza diretta di influenze prevedibili di natura meccanica, termica o elettrica quali normale usura, invecchiamento, logoramento, ruggine, corrosione, erosione o deperimento;
- o) i danni conseguenti al cambio di sapore, colore, struttura o aspetto;
- p) i danni causati a e da software, impianti EED e altri impianti elettronici, supporti di dati e informativi di qualsiasi tipo nonché i danni causati a e da dati e in-

- formazioni ivi contenuti (incl. danni causati da virus informatici e hacker);
- q) i danni causati a e da animali di ogni genere nonché da microorganismi;
 - r) i danni causati da lavori di costruzione, ristrutturazione, montaggio o riparazione, i danni causati a e da attrezzature di montaggio e installazioni di cantiere nonché di danni causati a oggetti che si trovano in fase di costruzione, trasformazione o montaggio;
 - s) i danni causati in occasione dell'estrazione di pietre, ghiaia, sabbia, argilla e di minerali;
 - t) i danni dovuti a movimenti artificiali e a spostamenti del terreno;
 - u) i danni a gioielli e oggetti artistici;
 - v) i danni a cose dovuti a difetti di costruzione, di materiale, di esecuzione e di pianificazione. I danni consequenziali ad altre cose assicurate sono coperti, ad eccezione dei fabbricati;
 - w) i danni a terra, acqua, scavi di fondazione, suolo, fondo, strade, sentieri, argini, canali, tunnel, binari ferroviari, rotaie, serbatoi, ponti, miniere, moli, ormeggi, pontili da sbarco nonché a pipeline al di fuori del terreno assicurato;
 - x) i danni causati a e da veicoli e rimorchi di qualsiasi tipo (tutti i veicoli terrestri, gli aeromobili, i natanti e i veicoli su rotaia).

L'assicurazione non copre:

- C6.2** i danni verificatisi a seguito di incendio ed eventi naturali ai sensi della disposizione C1 (fatta eccezione per i disordini interni), a seguito di terremoti ed eruzioni vulcaniche ai sensi della disposizione C2 o di atti terroristici nonché i danni conseguenti a disordini interni, a meno che non siano espressamente assicurati ai sensi della disposizione C6.1.1.
-
- C6.3** Veicoli per i quali è stata rilasciata una targa.

Parte D

Esclusioni generali

D1 Esclusioni generali

D1.1 L'assicurazione non copre le cose e le spese che sono o devono essere assicurate presso un istituto cantonale di assicurazione.

D1.2 In caso di

- atti di guerra,
- violazioni della neutralità,
- rivoluzioni, ribellioni, insurrezioni

o in conseguenza delle misure repressive che ne derivano, come pure in caso di

- modifiche della struttura dell'atomo

AXA risarcisce il danno solo a condizione che lo stipulante provi che esso non ha alcun rapporto con tali eventi.

D1.3 I danni causati dalla fuoriuscita di acqua da bacini e impianti idrici artificiali, indipendentemente dalla causa, non sono assicurati.

Parte E

Validità territoriale

E1 Luogo del rischio assicurato

E1.1 L'assicurazione è valida nei luoghi designati nella polizza; nell'assicurazione incendio (incl. eventi naturali) sono comprese le aree aziendali di pertinenza. Nell'assicurazione incendio esiste libera circolazione tra questi luoghi.

L'assicurazione non copre:

E1.2 I danni determinati da eventi naturali verificatisi fuori della Svizzera, del Principato del Liechtenstein e delle enclave di Büsingen e Campione.

E2 In circolazione (assicurazione esterna)

E2.1 Al di fuori dei luoghi designati, l'assicurazione copre le cose di cui alla disposizione B1, le cose e le spese speciali di cui alla disposizione B2 e i valori pecuniari di cui alla disposizione B3 soltanto previa stipulazione di una convenzione speciale.

L'assicurazione non copre:

E2.2 I danni determinati da eventi naturali verificatisi fuori della Svizzera, del Principato del Liechtenstein e delle enclave di Büsingen e Campione, anche nel caso in cui sia stata convenuta un'assicurazione esterna.

E2.3 I danni a seguito di terremoti ed eruzioni vulcaniche ai sensi della disposizione C2 verificatisi fuori della Svizzera, del Principato del Liechtenstein e delle enclave di Büsingen e Campione, anche nel caso in cui sia stata convenuta un'assicurazione esterna.

E2.4 I danni conseguenti a furto con scasso in baracche, container e costruzioni non completate verificatisi fuori della Svizzera, del Principato del Liechtenstein e delle enclave di Büsingen e Campione, anche nel caso in cui sia stata convenuta un'assicurazione esterna.

E2.5 I danni conseguenti a disordini interni o a danneggiamento doloso ai sensi della disposizione C6.1 verificatisi fuori della Svizzera, del Principato del Liechtenstein e delle enclave di Büsingen e Campione, anche nel caso in cui sia stata convenuta un'assicurazione esterna.

Parte F Indennità

F1 In generale

- F1.1** L'indennità è limitata alla somma assicurata specificata nella polizza per ciascun gruppo o modulo di copertura.
- F1.2** Se la polizza o le CGA prevedono limitazioni di somma per determinate prestazioni, il diritto all'indennità esiste soltanto una volta per ogni evento, anche se la medesima copertura è garantita da diverse polizze.
- F1.3** Un eventuale valore d'affezione viene preso in considerazione soltanto se espressamente pattuito.
- F1.4** Entro i limiti delle somme assicurate vengono risarcite anche le spese per la limitazione del danno. Qualora dette spese e l'indennità per le cose di cui alla disposizione B1 superino complessivamente la somma assicurata, saranno risarcite soltanto le spese per le misure ordinate da AXA. Le prestazioni dei pubblici pompieri, della polizia e di altre istituzioni obbligate a prestare soccorso non vengono risarcite.
- F1.5** Se in seguito l'avente diritto ritorna in possesso di cose scomparse, egli è tenuto a restituire l'indennità, fatta deduzione di un importo per un eventuale deprezzamento, oppure a trasferire ad AXA la proprietà delle cose recuperate.

F2 Cose

- F2.1** L'indennità per le cose assicurate viene calcolata in base al loro valore di risarcimento al momento in cui si verifica l'evento, fatta deduzione del valore dei residui. Se delle cose danneggiate possono essere riparate, AXA risarcisce le relative spese, laddove non superino il valore di risarcimento. Eventuali limitazioni concernenti la ricostituzione emanate dalle autorità non hanno alcuna ripercussione.
- F2.2** È considerato valore di risarcimento
- F2.2.1** per le merci, il prezzo di mercato, ossia il prezzo valevole nel momento in cui si verifica l'evento per l'acquisto di una cosa equivalente, vale a dire
- per la merce comperata, il prezzo d'acquisto;
 - per le merci di fabbricazione propria, il prezzo di vendita.
- Nel caso delle merci superate dal punto di vista tecnico, non più alla moda o che non sono più in linea con le tendenze, l'indennità corrisponde al ricavo complessivo che si sarebbe ottenuto dalla loro vendita in commercio come merci fuori moda nel momento immediatamente precedente il sinistro.
- F2.2.2** per attrezzature e arredamenti, il valore a nuovo che corrisponde alle spese per l'acquisto o la ricostruzione di oggetti dello stesso genere. I residui vengono valutati in modo corrispondente.
- Se le attrezzature e gli arredamenti sono assicurati solo al valore attuale, viene fatta deduzione del deprezzamento dovuto all'uso o ad altra causa. I residui vengono valutati in modo corrispondente.

F2.2.3 per la proprietà di terzi (senza effetti del personale o dei visitatori), il prezzo di mercato. Per gli effetti del personale e dei visitatori trova applicazione la disposizione F3.3.

F2.3 Se l'attività aziendale non viene ripresa entro 2 anni o viene ripresa con altro scopo, il valore di risarcimento corrisponde al ricavo che si sarebbe ottenuto dalla vendita delle attrezzature e degli arredamenti aziendali nel momento immediatamente precedente il sinistro.

F2.4 Per le cose che non vengono più utilizzate, viene risarcito il valore attuale.

F3 Cose e spese speciali

F3.1 Per le spese di sgombero e di smaltimento, le spese di scopertura, le spese di cambiamento delle serrature, le spese per le misure di sicurezza provvisorie, le spese di ricostituzione, le spese di protezione e di spostamento, il rincaro post-sinistro per le attrezzature/gli arredamenti e le fluttuazioni del prezzo di mercato per le merci nonché per i danni all'ambiente circostante, l'indennità viene definita ai sensi della disposizione B2.

F3.2 Se a seguito di un sinistro viene ordinata la decontaminazione di terra e di acqua di spegnimento ai sensi della disposizione B2.1.2, le spese vengono rimborsate a condizione che le disposizioni di diritto pubblico

- siano fondate su atti normativi in vigore al momento in cui si è verificato l'evento;
- vengano emanate entro un anno dal verificarsi del sinistro;
- vengano comunicate ad AXA, indipendentemente da eventuali termini di ricorso, entro 14 giorni dalla loro emanazione;
- concernano una contaminazione comprovabilmente conseguente a un danno assicurato.

Se l'evento comporta un aggravamento della contaminazione già esistente, AXA risarcisce solo la parte delle spese eccedente l'importo necessario per l'eliminazione della contaminazione preesistente, indipendentemente se (o quando) dette spese sarebbero state sostenute.

F3.3 Gli effetti del personale e dei visitatori vengono risarciti al valore a nuovo. Il valore a nuovo corrisponde spese necessarie per l'acquisto o la ricostruzione di oggetti dello stesso genere. In caso di danno parziale, AXA rimborsa soltanto le spese di riparazione.

F3.4 Per la proprietà di terzi, trova applicazione la disposizione F2.2.3.

F3.5 Per le perdite su debitori AXA rimborsa la differenza tra gli introiti effettivamente conseguiti e quelli previsti senza l'evento.

F4 Valori pecuniari

- F4.1** AXA risarcisce
- il denaro contante al valore nominale;
 - monete, medaglie, metalli preziosi, pietre preziose sciolte e perle sciolte al prezzo di mercato al momento in cui si verifica l'evento;
 - gli altri valori pecuniari di cui alla disposizione B3 in misura pari all'ammontare del danno dimostrato.

- F4.2** Per le cartevalori vengono riscalate le spese per la dichiarazione della nullità e un'eventuale perdita d'interessi e di dividendi.
Se la procedura d'ammortamento non porta alla dichiarazione di nullità, AXA indennizza il danno per le cartevalori non ammortizzate. Essa ha anche la facoltà di sostituirle.

F5 Interruzione d'esercizio

- F5.1** **Perdita di reddito**
Secondo la convenzione stipulata, AXA risarcisce
- la differenza tra la cifra d'affari realizzata durante il periodo di garanzia e quella prevista senza l'interruzione, meno la differenza fra le spese probabili e quelle effettivamente sostenute;
 - la differenza tra l'utile lordo ai fini dell'assicurazione effettivamente realizzato durante il periodo di garanzia e quello atteso senza l'interruzione, al netto dei costi risparmiati e compresi nell'utile lordo ai fini dell'assicurazione (danno per mancato guadagno). Le spese variabili sono assicurate a condizione che non possano essere ridotte nella stessa misura proporzionale della cifra d'affari.
- Qualora il danno materiale si verifichi in un'impresa ausiliaria funzionale alla manutenzione, oppure in un laboratorio di ricerca o di sviluppo, AXA risarcisce le spese improduttive. Tali oneri vengono calcolati sulla base delle spese addebitate a tale unità che non eroga attività durante l'interruzione, e tuttavia al massimo per la durata del periodo di garanzia.

- F5.2** **Spese supplementari**
AXA risarcisce le spese supplementari ai sensi della disposizione B4.2. Le spese per la limitazione del danno che si protraggono oltre la durata dell'interruzione o della garanzia (qualora la copertura delle spese particolari sia esaurita) vengono ripartite fra l'avente diritto e AXA a seconda dell'utilità che ciascuno ne ricava.

- F5.3** **Circostanze particolari**
Ai fini del calcolo del danno è necessario tenere conto delle circostanze che avrebbero comunque inciso sulla cifra d'affari e/o sull'utile lordo ai fini dell'assicurazione nel corso della durata della garanzia, anche senza l'interruzione d'esercizio.
Se dopo il sinistro non viene ripresa l'attività aziendale, AXA risarcisce soltanto le spese correnti, purché si tratti di spese che, se non ci fosse stata l'interruzione, sarebbero state coperte con l'utile lordo. In questo caso si tiene conto della probabile durata dell'interruzione, entro i limiti del periodo di garanzia.
Le circostanze che non risultano assicurate ai sensi delle disposizioni da B4.5 a B4.16 non vengono prese in considerazione ai fini del calcolo del danno.

F6 Sottoassicurazione

- F6.1** **Rinuncia alla riduzione per sottoassicurazione**
F6.1.1 In caso di danni che ammontano a meno del 10% della somma assicurata convenuta non viene tenuto conto di una eventuale sottoassicurazione.
Se invece l'ammontare del danno ammonta a più del 10% della somma assicurata convenuta, per la parte eccedente trova applicazione la regola proporzionale in materia di sottoassicurazione ai sensi della disposizione F6.2.
F6.1.2 A complemento dell'assicurazione contro i danni causati dagli elementi naturali (OS) prevista dalla legge, l'assicurazione comprende anche la rinuncia alla riduzione in caso di sottoassicurazione secondo la disposizione F6.1.1 per danni dovuti a eventi naturali.

- F6.2** **Regola proporzionale**
F6.2.1 **Cose, spese e cose speciali, valori pecuniari**
Se la somma assicurata è inferiore al valore di risarcimento (sottoassicurazione), il danno viene risarcito solo nella proporzione esistente tra la somma assicurata e il valore di risarcimento.
Nell'assicurazione a primo rischio (valore di assicurazione stabilito liberamente), il danno viene risarcito fino a concorrenza della somma assicurata convenuta, senza tener conto di una eventuale sottoassicurazione.
F6.2.2 **Interruzione d'esercizio**
Se la cifra d'affari e/o l'utile lordo dichiarato al momento della stipulazione del contratto è inferiore a quello effettivo, il danno viene risarcito unicamente nella proporzione esistente tra la somma dichiarata e quella accertata. A tale proposito è determinante l'esercizio riportato nella polizza.

- F6.3** **Più gruppi / moduli di copertura assicurati**
Se nella polizza sono designati più gruppi o moduli di copertura con una specifica somma assicurata propria, un'eventuale sottoassicurazione viene calcolata separatamente per ogni singolo gruppo o modulo di copertura, a meno che non sia stata convenuta la libera circolazione.

F7 Limitazioni delle prestazioni in caso di eventi naturali

- F7.1** Per le indennità sulla base dell'assicurazione contro i danni causati dagli elementi naturali secondo l'Ordinanza sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private (OS), valgono le seguenti limitazioni delle prestazioni:
E7.1.1 Se le indennità spettanti a un singolo stipulante e accertate da parte di tutti gli istituti di assicurazione autorizzati a operare in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein superano per un evento assicurato la somma di CHF 25 milioni, dette indennità vengono ridotte a questo importo. È fatta salva un'ulteriore riduzione ai sensi della disposizione F7.12.
F7.1.2 Se le indennità accertate da parte di tutti gli istituti di assicurazione autorizzati a operare in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein superano per un evento assicurato verificatosi in questi Paesi la somma di CHF 1 miliardo, le indennità spettanti ai singoli aventi diritto saranno ridotte in modo tale da non superare complessivamente detto importo.
F7.1.3 Le indennità per i danni ai beni mobili e ai fabbricati non devono essere addizionate.
F7.1.4 I danni verificatisi in momenti e luoghi diversi costituiscono un unico evento se sono riconducibili alla stessa causa atmosferica o tettonica.

F 8 Pagamento dell'indennità

F8.1 L'indennità è esigibile dopo 4 settimane dal momento in cui AXA dispone di tutti i dati necessari per determinare la prestazione assicurativa.
Dopo 4 settimane dalla data del sinistro si può chiedere, a titolo di acconto, un primo versamento pari all'importo stabilito in base alle risultanze della valutazione del danno in quel momento.

F8.2 L'obbligo di pagamento di AXA, ossia la scadenza delle richieste di risarcimento, è differito per tutto il tempo in cui l'indennità non può essere fissata o erogata a causa di comportamento colposo dello stipulante o dell'avente diritto.

F8.3 Inoltre l'indennità non è esigibile fintanto che

- non è chiaro chi è il legittimo beneficiario della prestazione assicurativa;
- la polizia o le autorità istruttorie svolgono delle indagini in relazione all'evento o non è ancora concluso il procedimento penale a carico dello stipulante o dell'avente diritto.

F9 Tutela del creditore pignoratizio

F9.1 Se il creditore ha notificato per iscritto il suo diritto di pegno ad AXA e il debitore non è in grado di pagare i crediti garantiti dal diritto di pegno, AXA risponde fino a concorrenza dell'indennità dovuta, anche quando lo stipulante o l'assicurato abbia perso totalmente o parzialmente il suo diritto alle prestazioni assicurative.

F9.2 Il creditore pignoratizio non è tutelato se è lui stesso l'avente diritto o se ha provocato il danno intenzionalmente o con colpa grave.

F10 Prescrizione e perenzione

F10.1 Prescrizione
Le pretese derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dopo l'insorgere del fatto su cui è fondato l'obbligo di prestazione.

F10.2 Perenzione
Se AXA rifiuta la richiesta di indennizzo, l'avente diritto deve farla valere in via giudiziaria nei 2 anni susseguenti l'evento; in caso contrario, perde tutti i suoi diritti.

F10.3 Spese di ricostituzione
La prescrizione e perenzione delle pretese derivanti dall'assicurazione delle spese di ricostituzione ai sensi della disposizione B2.1.6 subentra un anno dopo la scadenza del termine di ricostituzione.

F10.4 Interruzione d'esercizio
In caso di periodi di garanzia di durata superiore a un anno, la prescrizione o la perenzione delle richieste di risarcimento derivanti dall'assicurazione di interruzione d'esercizio subentra un anno dopo la scadenza della più lunga durata di garanzia convenuta.

G1 Obblighi

- G1.1** Qualora si verifichi un evento assicurato, lo stipulante o l'avente diritto deve
- avvisare immediatamente AXA;
 - fornire tutte le informazioni concernenti le cause, l'entità e le circostanze particolari del danno. Salvo diversamente concordato, tale notifica deve essere effettuata per iscritto;
 - autorizzare AXA a effettuare accertamenti e sostenerla in questo intento, in particolare consentire ad essa e ai periti di svolgere qualsiasi inchiesta utile ad accertare le cause, l'entità e le circostanze del danno, oltre all'entità dell'obbligo di risarcimento. A tale scopo egli è tenuto, su richiesta di AXA, a presentare libri contabili, inventari, bilanci e conti economici, statistiche, pezze giustificative e altri dati relativi all'andamento degli affari nell'anno antecedente alla conclusione del contratto, a quello dell'esercizio in corso e ai 3 esercizi precedenti, nonché il conteggio dei risarcimenti effettuati da altri assicuratori;
 - trasmettere a proprie spese i dati necessari a giustificazione del suo diritto all'indennità e per la determinazione dell'entità delle prestazioni e inoltrare la relativa documentazione; inoltre, se richiesto, deve presentare una distinta firmata, contenente l'indicazione del valore, delle cose esistenti prima e dopo l'evento, nonché delle cose danneggiate. A tale proposito, AXA può fissare un periodo di tempo adeguato;
 - provvedere, durante e dopo l'evento, a conservare e salvare le cose assicurate e a limitare il danno, conformandosi alle istruzioni ricevute da AXA;
 - in previsione dell'accertamento della causa del sinistro e dell'entità del danno, astenersi dall'apportare modifiche o dall'eliminare le cose danneggiate, a meno che ciò non avvenga allo scopo di limitare il danno o nell'interesse pubblico.
-
- G1.2** In caso di furto, rapina, disordini interni o danneggiamento doloso, lo stipulante o l'avente diritto deve inoltre
- avvisare immediatamente la polizia e richiedere la conduzione di un'inchiesta ufficiale. Senza il consenso preventivo dell'autorità, lo stipulante non può cancellare o modificare le tracce presenti;
 - in collaborazione con le autorità istruttorie e AXA, prendere le misure necessarie per individuare gli autori e ritornare in possesso delle cose scomparse;
 - avvisare immediatamente AXA se tornano in suo possesso cose scomparse o se riceve notizie al loro riguardo.
-
- G1.3** In caso di interruzione d'esercizio, lo stipulante o l'avente diritto deve inoltre
- provvedere a limitare il danno nel corso della durata della garanzia. Durante tale periodo, AXA si riserva il diritto di esigere l'applicazione di tutte le disposizioni da essa ritenute necessarie e di esaminare le misure adottate;
 - avvisare AXA circa la ripresa della completa operatività dell'azienda, se ciò avviene nel corso della durata della garanzia;

- su richiesta di AXA, stabilire all'inizio e alla fine dell'interruzione d'esercizio o della durata della garanzia un bilancio intermedio; resta convenuto che AXA o il suo perito si riservano il diritto di collaborare alla compilazione dell'inventario.

G2 Valutazione del danno

- G2.1** L'avente diritto come pure AXA possono chiedere che il danno venga valutato senza indugio. Il danno può essere valutato dalle parti stesse, mediante un esperto comune oppure mediante procedura peritale. Ognuna delle parti può richiedere l'applicazione di una procedura peritale ai sensi della disposizione G3.
-
- G2.2** L'avente diritto deve provare a proprie spese sia il verificarsi dell'evento che l'entità del danno. La polizza e la somma assicurata non costituiscono una prova né dell'esistenza né del valore delle cose assicurate al verificarsi dell'evento.
-
- G2.3** In caso di assicurazione per conto di terzi, AXA si riserva il diritto di accertare il danno esclusivamente in collaborazione con lo stipulante.
-
- G2.4** AXA non è obbligata a riprendere cose salvate o danneggiate.
-
- G2.5** AXA ha la facoltà di decidere chi dovrà effettuare i lavori di riparazione. La prestazione assicurativa può essere corrisposta in contanti o in natura.
-
- G2.6** Il danno dovuto all'interruzione d'esercizio viene determinato al termine della durata della garanzia. Di comune accordo tra le parti, esso può essere comunque stabilito già prima.

G3 Procedura peritale

- G3.1** Per la procedura peritale valgono le seguenti norme.
- G3.1.1** Ognuna delle parti nomina per iscritto un perito. Prima di dare inizio all'accertamento del danno, i periti designati ne nominano un terzo per iscritto in qualità di arbitro. Se una delle parti omette di designare il proprio perito entro 14 giorni da quando è stata invitata per iscritto a farlo, tale perito sarà nominato, su richiesta della controparte, dal giudice competente. Lo stesso giudice nomina anche l'arbitro se i due periti non riescono ad accordarsi sulla designazione dello stesso.
- G3.1.2** Le persone prive della competenza necessaria o che sono imparentate o altrimenti legate a una delle parti possono essere ruscate quali periti. Se il motivo della ruscita è contestato, la decisione spetterà al giudice competente, il quale, se l'opposizione viene accolta, nominerà egli stesso il perito o l'arbitro.
- G3.1.3** I periti accertano le cause, l'entità e le circostanze particolari del danno. Da determinare è il valore che le cose assicurate, salvate e danneggiate avevano imme-

diatamente prima e dopo l'evento; nell'assicurazione al valore a nuovo i periti accertano pure la somma necessaria per l'acquisto delle cose nuove. Se gli accertamenti dei periti divergono, l'arbitro designato deciderà sui punti controversi entro i limiti delle due perizie.

- G3.1.4 Gli accertamenti fatti dai periti nell'ambito delle loro competenze sono vincolanti, a meno che una delle parti non provi che gli stessi si scostano in modo considerevole dalla reale situazione.
- G3.1.5 Ciascuna delle parti sopporta le spese del proprio perito. Ciascuna delle parti si assume inoltre la metà dei costi per l'arbitro.

G4 Comunicazione in caso di crisi (spese di PR)

Qualora lo stipulante corra il rischio di una probabile esposizione mediatica critica a seguito di un sinistro presumibilmente assicurato ai sensi delle presenti condizioni contrattuali, AXA rimborsa l'onere sostenuto per scongiurare tempestivamente o contenere un possibile danno di reputazione. Essa si assume le spese per le attività svolte da un'agenzia di PR incaricata di concerto con AXA o da parte di AXA stessa per l'assistenza e il supporto dello stipulante fino a concorrenza di un importo massimo di CHF 50 000 per evento.

Parte H

Protezione dei dati

Per la preparazione e l'esecuzione del contratto, AXA viene a conoscenza dei seguenti dati:

- dati del cliente (nome, indirizzo, data di nascita, sesso, nazionalità, coordinate di pagamento, ecc.), registrati in banche dati clienti elettroniche;
- dati della proposta (indicazioni sul rischio assicurato, risposte alle domande ivi contenute, perizie, indicazioni dell'assicuratore precedente sull'andamento dei sinistri ecc.), archiviati nei dossier delle polizze;
- dati del contratto (durata, rischi e prestazioni assicurati ecc.) salvati in sistemi di gestione dei contratti, come i dossier fisici delle polizze e le banche dati elettroniche sui rischi;
- dati sui pagamenti (data di entrata dei premi, premi arretrati, diffide, accrediti, ecc.), salvati in banche dati incasso;
- eventuali dati su sinistri (notifiche, rapporti, giustificativi ecc.), archiviati in dossier fisici di sinistri e in sistemi elettronici di gestione dei sinistri.

Questi dati servono per esaminare e valutare il rischio, gestire il contratto, richiedere per tempo i premi e, nei casi di prestazione, trattare correttamente i sinistri. I dati devono essere conservati per almeno dieci anni dalla risoluzione del contratto. Per i dati relativi a un sinistro, il termine minimo di dieci anni è calcolato dalla data di liquidazione dello stesso. AXA si impegna a trattare con la massima riservatezza le informazioni ricevute.

AXA è autorizzata a procurarsi ed elaborare i dati necessari per l'esecuzione del contratto e per la gestione dei sinistri. Se necessario, i dati vengono trasmessi a terzi coinvolti, in particolare a coassicuratori, riassicuratori e altri assicuratori interessati, nonché a credi-

tori pignorati, autorità, rappresentanti legali e periti esterni. Inoltre, per far valere eventuali pretese di regresso, le informazioni possono essere trasmesse a terzi civilmente responsabili e al loro assicuratore di responsabilità civile. AXA è autorizzata a notificare a terzi (ad es. alle autorità competenti), a cui aveva confermato l'esistenza della copertura assicurativa, la sospensione, la modifica o la cessazione dell'assicurazione.

I dati possono essere trasmessi anche allo scopo di individuare o evitare eventuali frodi assicurative.

AXA è autorizzata a rivolgersi a operatori esterni per ottenere informazioni in materia di solvibilità al fine di valutare l'affidabilità creditizia del cliente.

Allo scopo di snellire il lavoro amministrativo, le società del Gruppo AXA che operano in Svizzera e nel Liechtenstein si garantiscono reciprocamente accesso ai seguenti dati:

- Dati di base
- dati contrattuali di base
- panoramica dei sinistri
- profili cliente allestiti

Questi dati vengono utilizzati anche per finalità di marketing; allo stipulante possono pertanto essere inviati messaggi pubblicitari mirati. Qualora non si desideri ricevere tali comunicazioni pubblicitarie, è possibile informarci in merito al numero di telefono 0800 809 809 (Servizio telefonico AXA 24 ore su 24).

È esclusa qualsiasi forma di accesso reciproco ai dati sanitari.



Notificare un sinistro?

È possibile notificare un sinistro – in modo semplice e rapido – online all’indirizzo:

www.axa.ch/dichiarazione-sinistro

AXA
General-Guisan-Strasse 40
Casella postale 357
8401 Winterthur
AXA Assicurazioni SA

www.axa.ch
www.myaxa.ch (portale clienti)